

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi della legge 266/91, l'Associazione di volontariato denominata "LEGA DANZA CALABRIA", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, ricreativa, turistica e culturale.

L'Associazione può aderire ad Enti di Promozione Sportiva e Federazioni per il conseguimento dei fini sociali e per il riconoscimento del CONI.

Articolo 2-Sede

L'associazione a sede in RENDE alla VIA ITALIA n. 11. La sede dell'associazione potrà essere trasferita con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 3 – Attività

L'associazione non persegue alcun fine di lucro, neanche indiretto.

L'attività dei volontari è completamente gratuita e pertanto non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute per l'attività prestata, secondo quanto previsto dalla Legge 266/91, entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente o per singolo intervento.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati secondo le norme statutarie, qualora necessari, per meglio specificare i rapporti associativi o d'attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Oggetto e finalità sociali

La "LEGA DANZA CALABRIA" è una associazione di volontariato, che sintetizza, e rafforza, l'attività sociale svolta negli anni da volontari nel campo della promozione della solidarietà, della promozione sportiva, dell'integrazione sociale, del benessere, della

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

salute, dell'ambiente e della cittadinanza; attività svolte attraverso iniziative di sensibilizzazione, progetti, programmi, ed utilizzando lo sport e la pratica sportiva, come mezzo facilitatore di comunicazione.

La "LEGA DANZA CALABRIA" si attiene ai principi di democraticità della struttura, elettività e di gratuità delle cariche sociali, ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, di integrazione, di iniziative socio educative, sportive e ludiche rivolte a tutte le fasce sociali, con particolare attenzione a quelle svantaggiate ed a rischio di devianza, ai portatori d'handicap, ai reclusi o ex reclusi, agli immigrati e profughi, ai minori ed anziani e genericamente a tutti coloro che ritengono la pratica sportiva come strumento idoneo per la crescita sociale, per l'integrazione, per la tutela e prevenzione della salute.

La "LEGA DANZA CALABRIA" potrà organizzare al suo interno gruppi di lavoro, per l'organizzazione di manifestazioni, concorsi a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale, gruppi di protezione civile, per intervenire a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e a sostegno di iniziative di promozione sociale;

La "LEGA DANZA CALABRIA" potrà promuovere iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale su iniziativa diretta, oppure partecipando a bandi regionali, nazionali ed europei, direttamente, in collaborazione o partenariato con altre associazioni ed enti aventi i medesimi obiettivi o finalità.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- > di stabilire relazioni con analoghe associazioni italiane e straniere;
- > di collaborare con enti ed istituzioni locali, nazionali, europei ed extraeuropei;
- > di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- > di organizzare attività per la socializzazione e la risocializzazione per le fasce emarginate, immigrati, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, anziani, mediante l'utilizzo delle attività ludico-motorie;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

- di organizzare attività socio culturale e ludica rivolta ai minori, anche tramite la realizzazione di campi scuola ed attività extrascolastiche;
- di organizzare attività sportive a carattere amatoriale;
- di organizzare laboratori di avviamento al lavoro artigianale;
- di organizzare la formazione, anche professionale;
- di organizzare momenti aggregativi quali feste, fiere, incontri e dibattiti, comprese le attività di turismo sociale;
- di promuovere le proprie attività e quelle di associazioni similari tramite la pubblicazione di giornali, riviste, libri e quanto altro ritenuto necessario nel campo della comunicazione.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, reti di associazioni o partecipare a partenariati con privati, se lo scopo è conforme alle finalità della stessa.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività sportiva, culturale o ricreativa e compiere tutte le operazioni economiche o finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo d'autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6 – Soci

Possono essere soci tutti i cittadini che riconoscendosi nello Statuto e negli obiettivi della "LEGA DANZA CALABRIA", intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per acquisire la qualifica di socio occorrerà presentare richiesta di ammissione all'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare, di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti in termini di voto ed eleggibilità negli organismi e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. La qualità di Socio si perde per:

- > decesso;
- > dimissioni, ogni Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione all'Associazione, il recesso ha decorrenza immediata;
- > sospensione o esclusione, è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- > decadenza, é deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, a proprio insindacabile giudizio, per mancato pagamento della quota sociale, per inattività, decadenza per qualsiasi motivo da socio UISP e per qualsiasi altro motivo sia reputata giustificata.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualifica di socio non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La sospensione e l'espulsione è comunicata per posta raccomandata al socio, a fronte della quale lo stesso può presentare istanza di riesame al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 7 - Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- > dalle quote associative annuali;
- > dai progetti sociali realizzati sul territorio;
- > da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti per convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, anche internazionali, danno per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso unicamente il solo rimborso delle spese necessarie per l'adempimento della carica e per la partecipazione a gruppi di lavoro o studio.

Articolo 9 – L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci é costituita da tutti i soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

In particolare l'Assemblea dei soci ha il compito di:

- approvare il bilancio di previsione e consuntivo;
- approvare il programma di attività;
- definire le quote associative annuali dovute dai soci;
- approvare i regolamenti di funzionamento;
- eleggere il consiglio direttivo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

L'assemblea dei soci si rinnova ogni due anni.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza dal vice presidente, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio regionale almeno una volta l'anno per l'approvazione dell'attività e bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione a mezzo posta, anche elettronica, ed affissione nella sede almeno cinque giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia della prima, che della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione.

La convocazione della delegazione territoriale può avvenire anche tramite un documento riportante l'ordine del giorno, sottoscritto da almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve convocare l'assemblea, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei componenti in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Per la redazione dei verbali le funzioni di Segretario sono svolte da un socio nominato dall'Assemblea, i verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i Soci del territorio, sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni, in funzione della durata della stessa Assemblea. La prima costituzione è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina Il Presidente dell'associazione. Al Consiglio Direttivo compete:

- predisporre i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- predisporre i progetti necessari al raggiungimento dello scopo sociale;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

- proporre le modifiche allo statuto;
- proporre lo scioglimento dell'associazione;
- proporre le quote associative annuali;
- definire la sede della delegazione territoriale;
- assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- deliberare sull'assunzione di personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente, le deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato, di norma, presso la sede della Associazione ogni qual volta il Presidente lo ritiene necessario per la vita dell'Associazione.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione a mezzo posta, anche elettronica, ed affissione nella sede almeno cinque giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

La convocazione del Consiglio Direttivo anche tramite un documento riportante l'ordine del giorno, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve convocare il Direttivo, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente nomina, tra i componenti il Consiglio Direttivo, un ufficio di presidenza composto da un vice presidente ed un responsabile amministrativo, con funzioni di segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso d'urgenza, il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti che ritiene utili e necessari per il raggiungimento dei fini associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile.

Al Presidente compete:

- vigilare sul rispetto del bilancio di previsione e di quello consuntivo;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

- proporre i progetti necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria;
- provvedere all'apertura di conti correnti bancari o postali;
- proporre l'assunzione di personale dipendente;
- predisporre il regolamento di funzionamento, nominare i rappresentanti nei vari Enti, concorsi e reti di associazioni.

Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, qualora ritenuto necessario, è eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i soci. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo. Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

Articolo 13 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, qualora ritenuto necessario, è eletto dall'Assemblea dei soci.

Può essere composto sia da soci che non hanno altri incarichi dirigenziali nell'ambito dell'associazione che da personalità esterne alla stessa.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica due anni, in funzione della durata dell'Assemblea dei soci, ed è competente a decidere: in materia disciplinare su sua iniziativa, o su iniziativa del Presidente, sulle controversie in merito all'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione, sulla interpretazione delle norme statutarie.

Il collegio dei Proviviri è competente inoltre per intervenire:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LEGA DANZA CALABRIA"

- su controversie di soci con l'associazione;
- su ricorsi di soci, inerenti le delibere degli organi dell'Associazione;
- su ricorsi in materia disciplinare: sospensione o esclusione deliberata dalla Direzione Provinciale.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. Qualora non eletto, su singolo argomento il consiglio direttivo potrà nominare un collegio provvisorio.

Articolo 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario gli organi preposti devono approvare il bilancio consuntivo.

Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Presidente, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore.

Articolo 16 - Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.